

DECRETO DIRIGENZIALE N. 14 del 21 aprile 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO BILANCIO, RAGIONERIA E TRIBUTI SETTORE FINANZE E TRIBUTI - Attuazione della Deliberazione di G.R. n 1693 del 28/9/2007 in materia di gestione dell'IRAP.

IL COORDINATORE

PREMESSO

Che il comma 4, dell'articolo 24, decreto legislativo n. 446/1997, istitutivo dell'Imposta regionale sulle attività produttive, prevede, tra i poteri delle regioni, la possibilità di stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze per l'espletamento in tutto od in parte delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché del relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi;

Che il Consiglio Regionale della Campania, con legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3, è intervenuto dettando disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive, prevedendo, tra l'altro, all'art. 3, che la gestione delle attività relative all'imposta avviene su determinazione della Giunta Regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:

- a) servizi e procedure esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale,
- b) stipula di convenzioni con le agenzie previste dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 26 e 57 commi 1 e 2 o
- c) affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica;

Che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1693 del 28 settembre 2007, pubblicata sul B.u.r.c. n. 56 del 29 ottobre 2007, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, ha stabilito di ricorrere alla convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'I.r.a.p.;

Che, con la legge regionale 30 aprile 2008, n. 2, è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;

Che, con la delibera di Giunta regionale n. 308 del 15 febbraio 2008, è stato approvato il bilancio gestionale ai sensi dell'art. 21 della richiamata legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;

CONSIDERATO

Che, con la richiamata delibera n. 1693/2007, nello stabilire di ricorrere alla convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'I.r.a.p., la Giunta regionale – tra l'altro – ha stabilito di demandare al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 08 - "Bilancio, Ragioneria e Tributi" l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per la stipula della predetta convenzione, nonché di far gravare i relativi costi sullo pertinente stato di previsione della spesa del bilancio regionale – u.p.b. 6.23.57;

CONSIDERATO, altresì,

Che, già con nota prot. N. 2007.03006667 del 2 aprile 2007, è stato richiesto il parere di rito all'Avvocatura regionale su uno schema di convenzione tipo tra l'Agenzia delle Entrate e le Regioni allora trasmesso dalla stessa Agenzia delle Entrate;

Che l'avvocatura regionale, con nota n. di prot. 2007.0440002 del 16 maggio 2007, ha reso il richiesto parere formulando alcune osservazioni;

Che, conformemente al richiamato parere dell'avvocatura regionale, con nota n. di prot. 2007.0453881 del 21 maggio 2007, è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate di voler considerare le osservazioni sollevate dalla funzione legale aziendale al fine di definire un testo negoziale condiviso;

Che l'Agenzia ha confermato quanto già anticipato in una e-mail del 20 marzo 2007 in ordine al fatto che il testo dello schema – base tipo di convenzione avesse recepito le esigenze delle diverse regioni già aderenti all'accordo convenzionale e che pertanto si preferiva rinviare ad una discussione collegiale eventuali diverse integrazioni;

Che, in data 31 marzo 2008, l'Agenzia ha fatto pervenire lo schema tipo di convenzione aggiornato che presenta alcune modifiche rispetto a quello precedentemente inviato, ribadendo l'impossibilità di apportare modifiche al testo;

Che, con nota numero di prot. 2008.0286764 del 2 aprile 2008, il testo dello schema di convenzione aggiornato è stato trasmesso all'Avvocatura regionale per acquisirne il relativo parere;

Che, l'Avvocatura regionale, con nota numero di prot. 2008.0295736 del 4 aprile 2008, ha ritenuto che *“dalla lettura della versione aggiornata, non appaiono modifiche e/o aggiornamenti che possano incidere in modo sostanziale sul parere già espresso, sicché per quest'ultima versione della convenzione si possono confermare le osservazioni svolte nella richiamata nota n. 2007.0440002”*;

PRESO ATTO

Che, come ribadito nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2008 assunta al protocollo sotto il n. 2008.0276878, le modifiche intervenute non sono suscettibili di variazioni sostanziali e che pertanto lo schema di convenzione de quo si configura sostanzialmente come un contratto di adesione;

Che, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 61, D. lgs. n. 300/1999, ha personalità giuridica di diritto pubblico;

RITENUTO

Che si debba dare attuazione a quanto stabilito con la richiamata delibera di Giunta regionale 1693 del 28 settembre 2007;

Che si possa quindi comunque procedere ad approvare lo schema tipo di convenzione per la gestione dell'Imposta regionale sulle attività produttive 2008 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate;

Che si debba procedere alla stipula della convenzione de qua con l'Agenzia delle Entrate;

VISTI

Il d.lgs. n. 446/1997

Il d.lgs. n. 300/1999

La L.R. n. 7/2002

La L.R. n. 3/2003

La L.R. n. 2/2008

La D.G.R. n. 1693/2007

La D.G.R. n. 308/2008

DECRETA

Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono per qui di seguito integralmente riportate:

1. di approvare lo schema tipo di convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive che allegato sub 1) al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare attuazione a quanto stabilito con la richiamata delibera di Giunta regionale 1693 del 28 settembre 2007 provvedendo alla stipula della convenzione de qua con l'Agenzia delle Entrate;
3. di far gravare i relativi costi sullo stato di previsione della spesa del bilancio regionale u.p.b. 6.23.57, rinviando ad appositi atti del dirigente competente l'assunzione degli impegni di spesa e di ogni altro adempimento consequenziale a carico del bilancio del pertinente esercizio finanziario;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze e Tributi per l'esecuzione ed al Settore "Stampa, documentazione ed informazione" - B.U.R.C. per la pubblicazione.

De Angelis



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

La Regione Campania, con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, codice fiscale 80011990639 (di seguito denominata “Regione” o, congiuntamente all’Agenzia delle Entrate, “le Parti”), legalmente rappresentata dal dott. Fernando De Angelis, nella sua qualità di Coordinatore dell’Area Generale di coordinamento 2Bilancio, Ragioneria e Tributi”

E

L’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata “Agenzia”), legalmente rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, dott. Massimo Romano, conferita con atto prot. n. 180172/2006 del 4 dicembre 2006

PREMESSO

- a) ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive, le Regioni possono affidare al Ministero delle Finanze le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonché del relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi;

- b) l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
- c) l'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori, che li esercita secondo le disposizioni previste dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- d) la legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3, all'art. 2, comma 1, prevede che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'IRAP, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote d'imposta. La stessa legge regionale, all'art. 3, comma 1, prevede che la gestione dell'attività di cui sopra avviene, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle modalità previste per legge (gestione propria, convenzione con l'Agenzia delle Entrate, affidamento a terzi previa procedura ad evidenza pubblica);
- e) la legge regionale 5 agosto 2003, n. 15, all'art. 3, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni, subordina gli effetti della legge regionale n. 3/2003 all'assunzione da parte della Giunta regionale di apposita determinazione;
- f) la delibera di Giunta regionale n. 1693 del 28 settembre 2007 ha stabilito di ricorrere alla convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e per l'esercizio delle attività di cui all'art. 50, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale sul reddito delle persone fisiche, demandando al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento "Bilancio, Ragioneria e Tributi" l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per la stipula della convenzione;

- g) con decreto n. _____ del _____, il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento "Bilancio, Ragioneria e Tributi" la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra le Parti per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- h) le Parti concordano nel disciplinare con la presente convenzione anche la gestione dell'addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- i) l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Definizioni

- 1. Ai fini della presente convenzione, si intendono per:
 - a) "IRAP", l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) "addizionale", l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - c) "imposte", l'IRAP e l'addizionale;
 - d) "modello F24", il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 2 Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in attuazione della legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3. In particolare, le attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale e si riferiscono agli anni d'imposta 2000 e successivi.
2. L'Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull'intero territorio nazionale:
 - a) l'assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
 - b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
 - c) l'accertamento dell'imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
 - d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;
 - e) l'esercizio delle attività di autotutela;
 - f) la riscossione spontanea e coattiva;
 - g) l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
3. I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall'Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le Parti che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.

Articolo 3

Criteria generali per la gestione delle imposte

1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.
2. La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell'ambito della Regione. Con il medesimo atto

sono, altresì, indicati i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nonché i criteri informativi da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.

Articolo 4 Commissione paritetica

1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
 - a) livelli di assistenza ai contribuenti;
 - b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
 - c) coordinamento della programmazione dell'attività di controllo sostanziale prevista dall'articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
 - d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;
 - e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
 - f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
 - g) monitoraggio dell'esercizio dell'autotutela;
 - h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione della riscossione coattiva;
 - i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell'attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.
2. La commissione paritetica è composta da 3 rappresentanti della Regione e da 3 rappresentanti dell'Agenzia.
3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore -----
----- della Regione di concerto con il Direttore Regionale per -----
----- . Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della

commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

Articolo 5 Assistenza ai contribuenti

1. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti sull'intero territorio nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.
2. Sarà, inoltre, assicurata l'assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall'Agenzia.
3. L'Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.
4. L'Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
5. L'Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

Articolo 6 Liquidazione delle imposte

1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall'Agenzia mediante procedure automatizzate.
2. L'esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.
3. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall'attività prevista dal presente articolo.

Articolo 7 Controlli sostanziali

1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nonché quelle previste dall'art. 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell'Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell'Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti, relativi ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, anche mediante sistemi telematici agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell'Agenzia, indicati al comma 2, procedono all'accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone preventiva comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.

Articolo 8 Contenzioso

1. L'Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.
2. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all'ufficio dell'Agenzia parte nel processo.
3. I funzionari dell'Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle

tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.

4. Le spese di giudizio previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 sono a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse sono ripartite tra le Parti in proporzione all'importo dei tributi in contestazione.

Articolo 9 Riscossione

1. Per l'acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della struttura di gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione.
2. Gli uffici dell'Agenzia effettuano il recupero coattivo delle imposte mediante ruoli affidati a Equitalia S.p.A. e sue partecipate, che riversa alla Regione le somme riscosse; i predetti uffici sono delegati a formare e a sottoscrivere i ruoli e a consegnarli alla stessa Equitalia S.p.A., nonché ad esercitare su tali ruoli i restanti poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione mediante ruolo.
3. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, la Regione si riserva comunque la facoltà di verificare le modalità con le quali l'Agenzia provvede all'esame delle comunicazioni di inesigibilità.

Articolo 10 Rimborsi

1. Gli uffici dell'Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, effettuano, d'ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte indebitamente versate.

2. Ai fini del recupero, da parte dell’Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 1, la struttura di gestione prevista dall’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene tali importi sulle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti; sui predetti importi sono dovuti gli interessi, in misura pari al tasso legale, per il periodo intercorrente tra il giorno dell’anticipazione e quello del recupero.
3. Se, nonostante l’applicazione della procedura indicata al comma 2, alla data del 31 dicembre residuano anticipazioni non recuperate, la struttura di gestione lo comunica alla Regione, che, entro 90 giorni, restituisce tali anticipazioni ed i relativi interessi versandoli nella contabilità speciale denominata “fondi di bilancio”.
4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall’Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti la Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.
5. In relazione agli interessi maturati ai sensi del comma 2 e trattenuti sulle somme da versare alla Regione, l’Agenzia trasmette, insieme alla richiesta di saldo di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), apposita documentazione di dettaglio, allo scopo di consentire il controllo delle operazioni effettuate.
6. A decorrere dall’anno d’imposta 2004 le Regioni a Statuto speciale e la Provincia Autonoma di Bolzano si riservano la facoltà, previa comunicazione da inviare entro il mese di maggio di ciascun anno all’Agenzia, di provvedere direttamente al pagamento dei rimborsi delle imposte ai contribuenti, in seguito all’invio alla Regione da parte dell’Agenzia di liste nominative definitive, che contengano rimborsi la cui istruttoria si è conclusa positivamente.

Articolo 11 Servizi informativi

1. La Regione s’impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.

2. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
3. L'Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione.
4. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni o elaborazioni che sono fornite o eseguite al costo unitario di euro 2.600,00 per singola fornitura relativa al dettaglio dei soggetti che concorrono al singolo dato statistico visualizzabile tramite CENT. Altre tipologie di forniture sono eseguite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell'Agenzia.
5. L'Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute negli allegati n. 2 e 3 nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.
6. L'Agenzia si impegna ad informare la Regione della disponibilità di informazioni ed elaborazioni diverse da quelle indicate nell'allegato n. 2, che potranno essere fornite o eseguite a richiesta della Regione, previa individuazione dei relativi costi.

Articolo 12 Rimborso spese

1. Per i servizi resi ai sensi dell'art 9, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia il 10% degli importi pagati dall'Agenzia agli intermediari della riscossione. Tali importi ammontano a :
 - a) per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:
 - €0,00 per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
 - € 1,00 per il modello F24 on line con saldo finale pari a zero trasmesso con la modalità "F24 cumulativo";
 - €0,90 per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero;
 - €1,90 per il modello F24 on line, con saldo finale maggiore di zero, trasmesso con la modalità "F24 cumulativo";
 - b) per le deleghe conferite a banche convenzionate ed Equitalia S.p.A. e sue partecipate:
 - €1,40 per il modello F24 "CBI";
 - €2,00 per il modello F24 "cartaceo";
 - c) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.:

- €2,20 per il modello F24 “CBI”;
- €2,55 per il modello F24 “cartaceo”.

Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale dei predetti costi; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati dai soggetti che hanno effettuato il versamento delle somme spettanti alla Regione ed il numero totale delle righe di tali modelli.

2. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 2, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 5,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
3. Relativamente alle attività di cui all’art. 7, la Regione corrisponde all’Agenzia un importo pari al 10% del riscosso relativo a ciascun avviso di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), oltre all’importo indicato nel precedente periodo, spetta all’Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
4. Per ogni parere reso ai sensi dell’art. 5, comma 4, la Regione corrisponde all’Agenzia euro 250,00, IVA compresa.
5. Per la realizzazione della procedura necessaria per la fornitura del dettaglio di tutte le informazioni contenute nella sezione “contribuente” e nella sezione “Regione”, di cui all’allegato 2 della presente convenzione, punto A), ultimo capoverso, la Regione corrisponde all’Agenzia un importo pari a euro _____¹.

Articolo 13 Modalità del rimborso

1. L’Agenzia, ai fini dell’incasso delle somme di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, comunica alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’ammontare dei

¹ In sede di sottoscrizione, per la determinazione dell’importo, è necessario contattare l’Ufficio Servizi e convenzioni della Direzione Centrale Amministrazione. L’importo, comunque, non sarà superiore a € 3.000,00.

rimborsi spese ad essa dovuti per l'anno precedente, trasmettendo, altresì, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato.

2. La Regione provvede a versare le somme di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia, effettuando il pagamento nei seguenti termini:
 - a) un acconto pari al 75% di quanto complessivamente versato per l'annualità precedente, in due rate di uguale importo, rispettivamente entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno;
 - b) il saldo, comprensivo degli importi di cui all'articolo 12, comma 4, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta che l'Agenzia farà pervenire alla Regione nel corso del mese di febbraio dell'anno successivo.
3. Nel primo anno di applicazione della presente convenzione, l'Agenzia comunica alla Regione, entro il 30 settembre, l'ammontare dei rimborsi spese ad essa dovuti per il periodo di vigenza della convenzione stessa, trasmettendo i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato.
4. La Regione provvede a versare il 50% dell'importo comunicato ai sensi del comma precedente, a titolo di acconto, entro il 15 dicembre; il saldo, comprensivo delle somme dovute per il rimanente periodo di operatività della presente convenzione, è effettuato nei termini previsti al comma 2, lettera b).
5. L'Agenzia, ai fini dell'incasso delle somme di cui all'articolo 12, comma 3, comunica alla Regione, nel corso del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di esecuzione dei controlli sostanziali e di riscossione delle somme derivanti dall'attività di controllo di cui all'articolo 7, l'ammontare dei rimborsi spese ad essa dovuti, trasmettendo, altresì, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato. La Regione effettua il versamento entro 90 giorni dalla ricezione di tale richiesta.
6. La Regione provvede a versare la somma di cui all'articolo 12, comma 5, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, previa trasmissione di apposita fattura da parte dell'Agenzia.
7. In caso di pagamento effettuato oltre i termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso ed il giorno del pagamento.

Articolo 14 Inadempienze contrattuali

1. L'Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'Agenzia, tramite lettera raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Qualora l'Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l'inadempimento, la Regione, previa messa in mora, sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.

Articolo 15 Archivi e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 446/97 e della legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3, la Regione, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, quale ente titolare del tributo, è proprietaria dei dati e delle informazioni relative all'IRAP.
2. Tali informazioni sono rese disponibili all'Agenzia tramite l'Amministrazione finanziaria centrale. Il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione sarà effettuato dall'Agenzia secondo le norme dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 16 Modifiche della convenzione

1. Qualora, nel corso dell'anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le

modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.

2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l'Agazia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all'esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell'Agazia, circa opportunità, fattibilità e assenza di relativi oneri.

Articolo 17 Foro competente

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Napoli con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 18 Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a decorrere dal 1° maggio 2008 e fino al 31 dicembre 2008.

Napoli, -----,

per la Regione

per l'Agazia

Il Coordinatore dell'Area Generale

Bilancio Ragioneria e Tributi

Dott. Fernando de Angelis

Il Direttore _____

ALLEGATO 1

Ciascuna fornitura è accompagnata, oltre che dai dati identificativi del soggetto, anche dai dati anagrafici del medesimo, includendo almeno la sede legale, il codice attività ISTAT primario e la natura giuridica.

INFORMAZIONI	PERIODICITA' DELLE FORNITURE
Dati delle dichiarazioni unificate (informazioni anagrafiche e reddituali, sulle imposte erariali e sull'IRAP), dati dei modelli 730 (informazioni anagrafiche e reddituali sulle imposte erariali), dati dei modelli 770-semplificato (informazioni anagrafiche e reddituali sulle imposte erariali e previdenziali), presentate dai contribuenti	annuale (*)
Dati relativi agli esiti della liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti	trimestrale
Dati relativi ai contribuenti sottoposti a controllo e verifica	giornaliera
Dati relativi ai contribuenti nelle fasi del contenzioso tributario	mensile
Dati analitici relativi ai modelli di versamento unificato (informazioni identificative del soggetto, importo versato, compensazioni tra tributi, contributi e premi assicurativi)	giornaliera
Dati relativi alle iscrizioni a ruolo (informazioni identificative dei soggetti intestatari del ruolo, identificativo del ruolo, riferimenti degli atti da cui deriva l'iscrizione a ruolo, identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e dell'agente della riscossione incaricato, importi in riscossione suddivisi tra imposta, sanzioni ed interessi, esiti sullo stato del ruolo)	mensile
Dati relativi ai rimborsi (informazioni identificative del titolare del rimborso, importo suddiviso tra imposta e interessi, anno di riferimento, modalità di corresponsione, data di erogazione, esiti sullo stato del rimborso)	mensile

Dati relativi ai versamenti IRAP e delle altre imposte erariali degli Enti Pubblici destinati alla Regione	
--	--

(*)entro quattro mesi dalla data di trasmissione telematica della dichiarazione al sistema informativo dell'Amministrazione Finanziaria.

STRUMENTI PER L'ANALISI E L'ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Strumenti di consultazione sui singoli contribuenti dei dati anagrafici e reddituali relativi alle dichiarazioni presentate
Strumenti di analisi statistiche sui versamenti mediante modello F24 e sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti (selezioni guidate, produzione di report, estrazioni di dati su file esportabili verso prodotti di mercato) ²
Strumenti di consultazione dei dati relativi ai versamenti unificati
Strumenti di analisi statistiche sulle entrate erariali e regionali desunte dalle deleghe di versamento (consultazione per aggregazioni temporali e territoriali, per attività economica, per natura giuridica, per tipologia di imposta) con aggiornamento mensile
Strumenti di monitoraggio dei versamenti diretti in Tesoreria degli enti e delle amministrazioni pubbliche con aggiornamento mensile

² Gli aggiornamenti delle informazioni avvengono trimestralmente per i versamenti mediante modello F24 e entro tre mesi dalla fornitura completa dei dati delle dichiarazioni per le informazioni relative a quest'ultime.

ALLEGATO 2

Ciascuna fornitura è accompagnata, oltre che dai dati identificativi del soggetto, anche dai dati anagrafici del medesimo, includendo almeno la sede legale, il codice attività ISTAT primario e la natura giuridica.

DATI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

A) DATI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI ANNUALI

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente e comunque l'intero frontespizio;
- b) le diverse tipologie di reddito e dell'IVA dichiarati ed il relativo ammontare;
- c) la composizione degli imponibili soggetti ad imposta o tributo di competenza regionale;
- d) i tributi dovuti;
- e) le informazioni contenute nel quadro IRAP della dichiarazione con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione;
- f) i dati relativi ai versamenti F24.

I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici, con le scadenze temporali di seguito indicate:

- entro il mese di aprile di ciascun anno, relativamente alle dichiarazioni presentate l'anno precedente, con le informazioni pervenute entro il mese di febbraio nel sistema informativo dell'Agenzia;

- entro il successivo mese di ottobre, a completamento della prima fornitura relativa alle dichiarazioni presentate l'anno precedente;
- mensilmente, i dati dei versamenti indicati al precedente punto f), con dettaglio di tutte le informazioni contenute nella sezione "contribuente" e nella sezione "regione".

B) ESITI DELLA LIQUIDAZIONE

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
 - b) le componenti di base imponibile variate;
 - c) l'imponibile rideterminato;
 - d) l'imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici;
 - e) le informazioni contenute nel quadro IRAP della dichiarazione con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione.
- I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici, entro il mese di giugno di ciascun anno, relativamente alle dichiarazioni liquidate l'anno precedente.

C) ACCERTAMENTO

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che

hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo e verifica fiscale e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) lo stato della pratica di accertamento;
- c) l'imponibile rideterminato;
- d) l'imposta rideterminata e le sanzioni applicate a seguito delle procedure di accertamento.

- I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

D) CONTENZIOSO

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) lo stato della pratica di contenzioso;
- c) l'imponibile rideterminato;
- d) l'imposta rideterminata e le sanzioni applicate a seguito della sentenza.

- I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

E) RUOLI E RIMBORSI

I dati si riferiscono alle iscrizioni a ruolo e ai rimborsi erogati e riguardano, in particolare:

1. per i ruoli:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) i dati identificativi del ruolo e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce;
- c) i dati identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e dell'agente della riscossione incaricato;
- d) gli importi del ruolo suddivisi per imposta, sanzioni e interessi;
- e) lo stato e l'esito.

2. per i rimborsi:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) l'anno di riferimento;
- c) le modalità e la data di corresponsione;
- d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi;
- e) lo stato e l'esito;
- f) la data di presentazione dell'istanza.

I dati di cui ai punti c), d), e) ed f), vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia; comunque tutte le informazioni sono rese disponibili attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

F) ENTI PUBBLICI

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) le diverse tipologie di reddito e dell'IVA dichiarati ed il relativo ammontare;
- c) la composizione degli imponibili soggetti ad imposta o tributo di competenza regionale;

- d) i tributi dovuti;
- e) i dati relativi ai versamenti.

DATI FORNITI DALLA REGIONE

DATI RELATIVI ALLE ENTRATE REGIONALI

I dati si riferiscono agli importi delle entrate dei principali tributi della Regione e riguardano, in particolare:

- a) addizionale gas metano
 - b) addizionale canoni utenze acqua
 - c) imposta sulla benzina
 - d) imposta regionale sulle concessioni statali
 - e) imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili
 - f) tassa concessioni regionali
 - g) tassa per studio universitario
 - h) tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale
 - i) tributo deposito rifiuti
 - j) accisa sulla benzina
- I dati riepilogativi vengono forniti attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici, entro il mese di aprile di ciascun anno, relativamente alle somme accertate l'anno precedente.

ALLEGATO 3

Specifiche tecniche del collegamento della Regione con l'Anagrafe Tributaria

1. Modalità di collegamento

L'Agenzia fornisce i propri servizi alla Regione con le seguenti modalità:

- tramite collegamento interdominio RUPA o sue successive evoluzioni;
- tramite la rete Internet.

A tal fine l'Agenzia ha predisposto apposito servizio telematico accessibile agli indirizzi <http://siatel.enti.finanze.it> tramite interdominio RUPA, oppure <https://siatel.finanze.it> tramite Internet.

La Regione accede ai servizi offerti dall'Agenzia acquisendo un collegamento interdominio di trasporto RUPA o sue successive evoluzioni oppure tramite la rete Internet.

L'interconnessione della Regione può avvenire attraverso la RUPA, secondo quanto disposto dalle norme transitorie contenute nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2001, punto 9.

2. Procedura per la richiesta di abilitazione ai servizi on – line forniti dall'Agenzia

La Regione nomina un responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, informando l'Agenzia con apposita comunicazione di richiesta di accesso al sistema informativo, sottoscritta dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

L'Agenzia abilita il responsabile del trattamento dei dati all'accesso ai servizi dell'Amministrazione finanziaria e alla funzione con la quale potrà a sua volta abilitare il personale della Regione che, per motivi istituzionali, potrà avere a disposizione l'accesso al sistema di interscambio.

La Regione è tenuta alla tempestiva comunicazione all'Agenzia di eventuali avvicendamenti nella nomina del responsabile del trattamento dei dati. L'Agenzia, sulla

base di tale comunicazione, provvede alla revoca dell'abilitazione al precedente responsabile e all'abilitazione del nuovo.

La Regione è responsabile della vigilanza sugli utenti abilitati dai propri responsabili, nonché della tempestiva revoca delle abilitazioni in caso vengano meno i presupposti istituzionali che hanno portato all'abilitazione del proprio utente quali, ad esempio, dimissioni o trasferimento ad altro incarico.